



CONSERVATORIO DI MUSICA "TITO SCHIPA"

Istituto Superiore di Studi Musicali

LECCE

STATUTO

Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23/04/2004 con delibera n. 20
Approvato dal MIUR – Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica con D.D. n.96 del
20/05/2004 ed entrato in vigore il 16 giugno 2004

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Principi e finalità

1. Il Conservatorio di musica *Tito Schipa* di Lecce, Istituto superiore di studi musicali (di seguito denominato Conservatorio), è un'istituzione pubblica di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi. E' dotato di personalità giuridica, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 508 del 21 dicembre 1999, nonché di autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile. Sua finalità primaria è la promozione della cultura musicale di grado superiore, nella teoria, nella scienza, nella ricerca, nella produzione musicale in ordine alle professionalità e alle specializzazioni specifiche, nel generale quadro dello sviluppo culturale e della formazione della persona. A tale scopo sono impegnate e forniscono il loro contributo, nell'ambito delle rispettive responsabilità, tutte le componenti dell'istituzione, docenti, personale non docente e studenti.
2. Il Conservatorio cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze, svolge correlate attività di produzione in campo artistico e musicale, ne promuove e ne favorisce l'attuazione, collegando ad esse le diverse attività didattiche.
3. Il Conservatorio adegua a tali principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformità ad essi le proprie finalità e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte.
4. Il Conservatorio si articola in strutture e organismi artistici, scientifici, didattici e di servizio, organizzati in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono preposti. Tali strutture e organismi godono dell'autonomia prevista dal presente statuto.
5. Il Conservatorio assume la responsabilità della conservazione e gestione del patrimonio bibliografico e documentale della biblioteca riprodotto su qualsiasi supporto, ne promuove la valorizzazione in relazione all'attività didattica, di ricerca e di produzione e ne garantisce la fruizione all'utenza esterna in quanto struttura specialistica sul territorio.
6. Il Conservatorio prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività.

Art. 2 Libertà di ricerca

1. Il Conservatorio afferma il ruolo essenziale della ricerca per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale. A tal fine esso favorisce e promuove la ricerca autonomamente proposta dai singoli professori e ne assicura la piena libertà ed autonomia nell'organizzazione.
2. Esso garantisce l'accesso ai finanziamenti e l'utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici e tecnologici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
3. Il Conservatorio destina annualmente allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca in campo artistico, musicale e scientifico una quota dei finanziamenti nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio, anche grazie ad apporti esterni.

Art. 3 Libertà e finalità dell'insegnamento

1. Il Conservatorio garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attività didattica.
2. La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici e dalle norme vigenti.
3. I docenti sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica, al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti e il regolare funzionamento delle attività.
4. Il Conservatorio provvede a tutti i livelli dell'alta formazione artistica e musicale intesi alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche previste nei vigenti e nei futuri ordinamenti didattici.
5. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, il Conservatorio provvede ai corsi di formazione musicale di base, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli studenti iscritti alla scuola media ed alla scuola secondaria superiore in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art.2, comma 7, della legge n.508/99. Esso garantisce il raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'attività didattica e lo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti.
6. Il Conservatorio assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti.
7. Il Conservatorio assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati. Il Conservatorio può altresì organizzare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità.

Art. 4 Accordi di collaborazione

1. Il Conservatorio, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati italiani, comunitari e internazionali.
2. Il Conservatorio si prefigge altresì il fine di sviluppare, nell'ambito del territorio, relazioni con altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e con le strutture universitarie anche al fine della costituzione dei Politecnici delle arti in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art.2, comma 7, della legge n.508/99.
3. Nei settori di propria competenza e nel rispetto dei propri compiti d'istituto, il Conservatorio può svolgere prestazioni per conto terzi.

Art. 5 Enti e fondazioni a sostegno dell'attività del Conservatorio

1. Il Conservatorio favorisce la costituzione di enti e fondazioni che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori scientifico-disciplinari di peculiare risalto o di quelli che risultino sottodimensionati rispetto alle esigenze.

Art. 6 Finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento del Conservatorio sono costituite da trasferimenti dello Stato, finanziamenti dell'Unione Europea, da erogazioni di enti pubblici e privati e da entrate proprie. Le entrate proprie sono costituite da contributi, donazioni, corrispettivi di prestazioni a terzi e redditi patrimoniali.
2. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal consiglio di amministrazione.

Art. 7 Principi organizzativi e di amministrazione

1. Il Conservatorio si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.
A tal fine il Conservatorio:
 - a) garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dai regolamenti interni;
 - b) può riconoscere alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le norme del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - c) riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei professori e del personale non docente alla vita dell'istituzione;
 - d) provvede all'organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso;
 - e) promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale e ne valorizza le competenze;
 - f) assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità di cui alla legge 10.4.1991, n.125.

Art. 8 Diritto allo studio

1. Il Conservatorio, in conformità alla legislazione nazionale vigente e alle norme previste nei regolamenti interni, garantisce agli studenti la piena applicazione del diritto allo studio ed organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.

Art. 9 Libertà di associazione e di riunione

1. Il Conservatorio favorisce e sostiene le attività promosse dalle proprie componenti interne per finalità artistico-culturali.
2. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio, secondo modalità previste dalla normativa vigente o da norme interne.
3. Il Conservatorio favorisce lo svolgimento di congressi, convegni e iniziative artistiche, musicali, scientifiche e culturali.

Art. 10 *Principi di comportamento*

1. I professori, il personale non docente e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri del Conservatorio. I singoli componenti della comunità del Conservatorio sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni e ad assumere nell'istituto e nei rapporti reciproci comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione.
2. Ai docenti è fatto obbligo partecipare agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dal presente statuto e dai regolamenti ovvero istituiti dal direttore.

TITOLO II FONTI NORMATIVE

Art. 11 *Statuto*

1. Il presente statuto, che regola l'autonomia del Conservatorio *Tito Schipa* di Lecce, è adottato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 21.12.1999, n. 508. Lo statuto è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico ed approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo dell'istituto.
2. Possono avanzare proposte di revisione dello statuto il consiglio di amministrazione, il consiglio accademico, il collegio dei professori, la consulta degli studenti. La proposta di revisione viene trasmessa al consiglio di amministrazione che, sentito il parere del consiglio accademico, delibera sul suo accoglimento a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti arrotondata per eccesso all'unità superiore. Le modifiche allo statuto sono trasmesse al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la prescritta approvazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n.132/03 ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo dell'istituto.
3. Per quanto non specificato nel presente statuto o nei regolamenti in esso previsti, si applicano le norme legislative vigenti sull'ordinamento dell'alta formazione artistica e musicale.

Art. 12 *Regolamento generale*

1. Il regolamento generale contiene, salvo quanto espressamente riservato a specifici regolamenti interni dell'istituto, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale del Conservatorio. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico ed è emanato con decreto del presidente. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 13 *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità*

1. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile è disciplinata dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Tale regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico ed è approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il

regolamento è emanato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 14 Regolamento didattico

1. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento dei corsi di formazione, i relativi obiettivi e l'articolazione di tutte le attività formative, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99.
2. Il regolamento didattico è deliberato dal consiglio accademico, sentita la consulta degli studenti. Il regolamento è trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, acquisito il parere del CNAM, esercita il controllo. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art.15 Regolamento della Biblioteca

1. Il regolamento della biblioteca contiene le norme generali per la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del patrimonio artistico, librario, documentario, audiovisivo e digitale del Conservatorio e disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di biblioteca secondo i moderni criteri di trasformazione delle biblioteche in mediateche.
2. Il regolamento della biblioteca è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico integrato dal bibliotecario ed è emanato con decreto del presidente. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 16 Regolamento per il tutorato

1. Il regolamento istitutivo del tutorato ai sensi dell' art. 13 della legge n. 341/1990 è emanato dal consiglio accademico sentita la consulta degli studenti, e costituisce appendice del regolamento didattico. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 17 Regolamento di organizzazione degli uffici

1. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'istituzione. Il regolamento è deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico ed è approvato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica. Il regolamento è emanato con decreto del presidente del consiglio di amministrazione. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Art. 18 Regolamento degli studenti

1. Il regolamento degli studenti definisce le procedure amministrative delle carriere degli studenti. Il regolamento è deliberato dal consiglio accademico, sentita la consulta degli studenti. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

Art. 19 Organi

1. Sono organi necessari del Conservatorio:
 - a) il presidente;
 - b) il direttore;
 - c) il consiglio di amministrazione;
 - d) il consiglio accademico;
 - e) il collegio dei revisori;
 - f) il nucleo di valutazione;
 - g) il collegio dei professori;
 - h) la consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il collegio dei professori, durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

Art. 20 Presidente

1. Il presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma 1.
Spetta in particolare al presidente:
 - a) convocare e presiedere il consiglio di amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno;
 - b) emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
 - c) emanare i regolamenti interni del Conservatorio;
 - d) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. E' nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base di una designazione effettuata dal consiglio accademico entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro. Il consiglio accademico effettua la designazione entro il termine di trenta giorni decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
3. Il presidente può designare un componente del consiglio di amministrazione, non facente parte del personale dell'istituto, che lo sostituisca in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

Art. 21 Direttore

1. Il direttore, garante della libertà di ricerca e di insegnamento, è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione artistica.
Spetta in particolare al direttore:
 - a) convocare e presiedere il consiglio accademico nonché fissarne l'ordine del giorno;

- b) convocare e presiedere il collegio dei professori nonché fissarne l'ordine del giorno;
 - c) vigilare, nelle materie di propria competenza, sul funzionamento generale del Conservatorio impartendo direttive, nell'ambito dei propri poteri, per la corretta applicazione delle norme di legge, dello statuto e dei regolamenti interni;
 - d) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti;
 - e) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di altri conservatori, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lett. a), della legge 508/99. In sede di prima applicazione l'elettorato passivo è riservato ai professori che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno 15 anni di servizio, prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo dei docenti di conservatorio di musica, purché in possesso di una pregressa esperienza di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali.
 3. Il direttore viene nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
 4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico ai sensi dell'art. 241, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca acquisisce preventivamente il parere del consiglio accademico.
 5. Il direttore può designare un docente scelto tra i professori di ruolo che lo sostituisca, in caso di assenza o impedimento, nelle funzioni che non gli siano espressamente riservate.
 6. Il direttore può avvalersi, altresì, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, della collaborazione di docenti di ruolo in servizio nell'istituzione.
 7. Al direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
 8. Il direttore, qualora lo richieda, è esonerato dagli obblighi didattici.
 9. In caso di cessazione anticipata, per qualunque causa, del mandato del direttore, il docente, di cui al precedente comma 5, svolge le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

Art. 22 Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione.
In particolare il consiglio di amministrazione:
 - a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il rendiconto consuntivo;
 - b) delibera, sentito il consiglio accademico, lo statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione;
 - c) definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui al successivo articolo 23, comma 1, lettera a), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
 - d) definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal consiglio accademico.
 - f) delibera in ordine all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

- g) delibera in ordine alla costituzione o compartecipazione a fondazioni;
 - h) delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
 - i) svolge le altre funzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 1, lettera d), è approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
 3. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è costituito:
 - a) dal presidente;
 - b) dal direttore;
 - c) da un docente dell'istituzione, oltre al direttore, designato dal consiglio accademico;
 - d) da uno studente designato dalla consulta degli studenti;
 - e) da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
 4. Al consiglio di amministrazione partecipa il direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
 5. Il consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
 6. I consiglieri di cui al comma 3, lettera e), e al comma 5, nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
 7. I membri non elettivi del consiglio non possono essere dipendenti del Conservatorio.
 8. Nelle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal presidente.
 9. In caso di cessazione anticipata del mandato del rappresentante dei docenti o degli studenti gli organi competenti provvedono alla loro sostituzione.

Art. 23 Consiglio accademico

1. Il consiglio accademico:
 - a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
 - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - d) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della legge 508/99, il regolamento didattico ed il regolamento degli studenti, sentito la consulta degli studenti;
 - e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 508/99;
 - f) propone al consiglio di amministrazione l'organico del personale docente e non docente e le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca;
 - g) delibera i regolamenti di propria competenza;
 - h) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
 - i) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata al consiglio di amministrazione.

2. Fanno parte del consiglio accademico, oltre al direttore che lo presiede:
 - a) sei docenti eletti dal corpo docente tra quelli in servizio nell'istituzione che abbiano maturato un'esperienza professionale di almeno 10 anni di servizio, di cui 5 nella sede, prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo dei docenti di conservatorio di musica;
 - b) due studenti designati dalla consulta degli studenti.
3. I componenti del consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
4. Il consiglio si riunisce su convocazione del direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
5. Il consiglio accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie.
6. Al fine di garantire la più ampia partecipazione dei docenti e degli studenti agli organi di governo del Conservatorio, non è consentito - eccetto che per il direttore - fare parte contemporaneamente del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione.
7. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa del rappresentante dei docenti, subentra il primo dei non eletti. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualunque causa del rappresentante degli studenti, l'organo competente provvede alla sua sostituzione.

Art. 24 Collegio dei revisori dei conti

1. Il presidente del consiglio di amministrazione costituisce con apposito provvedimento il collegio dei revisori dei conti, composto da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
2. Il collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 sulla gestione finanziaria e contabile del Conservatorio, accertandone la regolarità.
3. I componenti del collegio possono assistere senza diritto di voto alle sedute del consiglio d'amministrazione.
4. Al collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Art. 25 Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione, costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a) ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31

marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;

- c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'istituzione assicura ai nuclei di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 26 Collegio dei professori

1. Il collegio dei professori è composto dal direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte.
2. Il collegio dei professori è convocato dal direttore almeno due volte nel corso dell'anno accademico, oppure, su specifiche e rilevanti tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei componenti il consiglio accademico o da un terzo dei componenti il collegio medesimo.
3. Svolge funzioni di supporto alle attività del consiglio accademico.
In particolare:
 - a) formula proposte al consiglio accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica, nonché per l'aggiornamento del personale docente;
 - b) svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio nell'istituzione designato dal direttore.

Art. 27 Consulta degli studenti

1. La consulta degli studenti è composta dagli studenti eletti con le modalità previste dal regolamento generale del Conservatorio. Il numero dei componenti è determinato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 28/02/2003 n. 132. Fanno parte, inoltre, della consulta gli studenti membri del consiglio accademico.
2. Le norme di funzionamento della consulta degli studenti sono contenute nel regolamento generale.
3. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente statuto e dai regolamenti, la consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al consiglio accademico ed al consiglio d'amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi degli studenti.
4. Il consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della consulta degli studenti.
5. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui all'art.14, comma 2, lettere a),b),c), del DPR n.132/03, il direttore provvede con proprio decreto alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO IV
STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E SCIENTIFICHE

Art. 28 Strutture didattiche e scientifiche

1. Successivamente alla emanazione dei regolamenti didattici previsti dall'art. 2, comma 7, lettera h), della legge 508/99 si procederà alla revisione del presente statuto per la definizione delle strutture didattiche, scientifiche e degli organi di governo necessari al loro funzionamento.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DEL PERSONALE

Art. 29 Direttore amministrativo

1. L'incarico di direttore amministrativo, per la durata di tre anni, rinnovabile, è attribuito con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, ad un dipendente del Conservatorio ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L.vo n. 165 del 2001.
2. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e delle strutture del Conservatorio ed è responsabile dell'organizzazione, utilizzazione, amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli stessi.

Il direttore amministrativo in particolare:

- a) determina, nel rispetto di quanto disposto nel regolamento di organizzazione degli uffici, i criteri generali di organizzazione degli stessi;
- b) predispone, secondo le disposizioni previste dal presente statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il bilancio preventivo annuale, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- c) sovrintende le attività del personale non docente e ne verifica i risultati rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti;
- d) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti.

Art. 30 Aggiornamento delle professionalità

1. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico del personale non docente, il Conservatorio opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 Statuto e Regolamenti

1. In sede di prima applicazione:
 - a) lo statuto è deliberato dall'attuale consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il collegio dei professori;

- b) il regolamento didattico è deliberato dal collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il consiglio di amministrazione;
 - c) il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dall'attuale consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
2. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti, sentito il consiglio accademico, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione all'albo dell'istituto.

Art. 32 Funzionamento degli organi

1. I mandati dei componenti gli organi decorrono dall'inizio dell'anno accademico.
2. In prima applicazione i mandati hanno decorrenza immediata. Lo scorcio temporale mancante alla conclusione dell'anno accademico in corso non viene computato ai fini della durata del mandato.
3. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza della maggioranza degli aventi diritto.
4. Salvo diverse disposizioni di legge o del presente statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Decade dal mandato chiunque non partecipi alle sedute senza motivata giustificazione per tre volte consecutive ovvero sia assente ingiustificato alla maggioranza delle sedute annuali degli organi di cui è membro eletto o designato. La presente disposizione non si applica ai componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e ai membri di diritto.

Art. 33 Silenzio assenso

1. Ove per l'adozione del provvedimento definitivo debba essere obbligatoriamente sentito un altro organo, quest'ultimo provvederà entro il termine prefissato da norme di legge, dal presente statuto o dai regolamenti interni o, in mancanza, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che l'organo abbia provveduto o rappresentato esigenze istruttorie, l'organo richiedente potrà procedere all'adozione del provvedimento.

Art. 34 Compensi

1. Il consiglio d'amministrazione determina, nei limiti stabiliti ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 28/02/03 n. 132 la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi necessari di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto.

Art. 35 Calendario accademico

1. L'anno accademico, salvo diversa previsione di legge, ha inizio il primo di novembre e termina il 31 ottobre. I termini per le immatricolazioni, le iscrizioni, i trasferimenti degli studenti e il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data.
2. Il calendario accademico è stabilito con decreto del direttore, sentito il consiglio accademico.

Art. 36 Verifica delle strutture organizzative della ricerca

1. Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente statuto, ove non vengano nel frattempo promulgate nuove norme legislative al riguardo, il consiglio accademico promuove una verifica complessiva delle modalità di organizzazione e gestione della ricerca e delle attività istituzionali del Conservatorio, al fine di predisporre un piano operativo organico sulle relative strutture.

Art. 37 Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono abrogate tutte le disposizioni interne in contrasto con quanto disposto dal presente statuto e dai regolamenti.

INDICE

TITOLO I.....	pag. 2
Norme generali.....	“ 2
Art. 1 <i>Principi e finalità</i>	“ 2
Art. 2 <i>Libertà di ricerca</i>	“ 2
Art. 3 <i>Libertà e finalità dell’insegnamento</i>	“ 3
Art. 4 <i>Accordi di collaborazione</i>	“ 3
Art. 5 <i>Enti e fondazioni a sostegno dell’attività del Conservatorio</i>	” 3
Art. 6 <i>Finanziamenti</i>	” 4
Art. 7 <i>Principi organizzativi e di amministrazione</i>	” 4
Art. 8 <i>Diritto allo studio</i>	” 4
Art. 9 <i>Libertà di associazione e di riunione</i>	” 4
Art.10 <i>Principi di comportamento</i>	” 5
TITOLO II.....	” 5
Fonti normative.....	” 5
Art.11 <i>Statuto</i>	” 5
Art.12 <i>Regolamento generale</i>	” 5
Art.13 <i>Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità</i>	” 5
Art.14 <i>Regolamento didattico</i>	” 6
Art.15 <i>Regolamento della Biblioteca</i>	” 6
Art.16 <i>Regolamento per il tutorato</i>	” 6
Art.17 <i>Regolamento di organizzazione degli uffici</i>	” 6
Art.18 <i>Regolamento degli studenti</i>	” 6
TITOLO III.....	” 7
Organi di governo.....	” 7
Art.19 <i>Organi</i>	” 7
Art.20 <i>Presidente</i>	” 7
Art.21 <i>Direttore</i>	” 7
Art.22 <i>Consiglio di amministrazione</i>	” 8
Art.23 <i>Consiglio accademico</i>	” 9
Art.24 <i>Collegio dei revisori dei conti</i>	” 10
Art.25 <i>Nucleo di valutazione</i>	” 10
Art.26 <i>Collegio dei professori</i>	” 11
Art.27 <i>Consulta degli studenti</i>	” 11
TITOLO IV.....	” 12
Strutture e attività didattiche e scientifiche.....	” 12
Art.28 <i>Strutture didattiche e scientifiche</i>	“ 12
TITOLO V.....	” 12
Organizzazione amministrativa e del personale.....	” 12
Art.29 <i>Direttore amministrativo</i>	” 12
Art.30 <i>Aggiornamento delle professionalità</i>	” 12
TITOLO VI.....	pag.12

Disposizioni finali.....	” 12
Art.31 <i>Statuto e Regolamenti</i>	” 12
Art.32 <i>Funzionamento degli organi</i>	” 13
Art.33 <i>Silenzio assenso</i>	” 13
Art.34 <i>Compensi</i>	” 13
Art.35 <i>Calendario accademico</i>	” 13
Art.36 <i>Verifica delle strutture organizzative della ricerca</i>	” 14
Art.37 <i>Abrogazioni</i>	“ 14